

## Rentri, conservazione entro il 31 gennaio 2027

Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

Dubbi degli operatori circa i termini di conservazione elettronica dei registri di carico e scarico vidimati dal sistema Rentri nel corso del 2025. La confusione e l'incertezza sembrano derivare da quelle che risultano essere indicazioni alternative, ma tutte egualmente valide, rese da fornitori dei relativi servizi di conservazione, consulenti ambientali e associazioni di categoria.

Il primo termine utile suggerito sarebbe quello del 31 gennaio 2026, e cioè la scadenza del primo mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento. In alternativa, è stato consigliato alle imprese di completare la conservazione dei registri vidimati nel 2025, avuto riguardo alla data della prima registrazione effettuata: quindi se la prima annotazione fosse stata realizzata in concomitanza con l'avvio dell'obbligo del Rentri, e quindi con il 13 febbraio 2025, il processo di conservazione dovrebbe essere perfezionato entro il prossimo 12 febbraio 2026. Altra interpretazione è quella correlata al termine di conservazione di libri e scritture contabili, e quindi il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento: per il 2025, in caso di esercizio fiscale coincidente con l'anno solare, la scadenza sarebbe quella del 31 gennaio 2027. Questa posizione deriva dalla lettura della modalità operativa n. 17, di cui al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 attuativo dell'articolo 190 del Codice dell'ambiente: la tenuta in modalità digitale dei registri cronologici di carico e scarico per la gestione dei rifiuti è consentita infatti sulla base delle stesse norme che regolano la formazione dei documenti informatici rilevanti come i registri Iva e i registri contabili, con rispetto delle norme civilistiche compreso l'articolo 2215-bis del Codice civile circa la documentazione informatica che richiede l'apposizione, almeno una volta l'anno, di firma digitale e marca temporale ai fini della vidimazione e della numerazione progressiva. La modalità operativa richiama inoltre espressamente l'articolo 7 comma 4-ter del Dl 357/1994 e quindi la disposizione che correla il termine di conservazione alla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Lo stesso ministero dell'Ambiente, con una risposta a faq presente sul portale di assistenza Renti indica espressamente come valide tre diverse ipotesi gestionali tra cui:

la prima coincidente con i termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (e quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell'esercizio di competenza);

la seconda contestualmente alla trasmissione dei dati al Renti;  
l'ultima con cadenza definita dalle procedure adottate dall'operatore ma comunque entro i termini previsti per la conservazione dei documenti a rilevanza fiscale.

A prescindere dalle tempistiche che l'organizzazione intenderà seguire, in caso di ispezione da parte degli enti di controllo, l'organizzazione è tenuta comunque a produrre, attraverso il sistema gestionale o attraverso i servizi di supporto, il registro da esibire e di conseguenza ad anticipare il termine di conservazione elettronica. In sintesi, la "messa a norma" definitiva (con completamento del processo di conservazione tale da rendere immodificabile il registro) deve avvenire almeno una volta l'anno per coincidere così con la chiusura dell'anno fiscale e la relativa dichiarazione (alla luce della normativa complessivamente richiamata nell'allegato al decreto direttoriale n. 143/2023), ben potendo le imprese dichiaranti decidere comunque di aumentare la frequenza di invio in conservazione in ragione delle scelte gestionali assunte.

Quindi per un'impresa con esercizio solare, da quanto richiamato, il termine ultimo per la conservazione dei documenti relativi al 2025 sarà il 31 gennaio 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA